

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA

MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTO SALA CONVEGNI

Nel ringraziarVi per la concessione della Sala Convegni di Via Garibaldi 17 a favore del/la nostro/a

Ente/Associazione _____

in data _____ dalle ore _____ alle ore _____,

per (*descrizione evento*) _____

prendiamo atto che l'utilizzo di detta sala è regolamentato dalla norme di seguito riportate:

“REGOLAMENTO SALA CONVEGNI”

Art. 1

La Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è a disposizione di Associazioni, Enti Pubblici, privati cittadini e, comunque, di chi ne farà richiesta scritta per usi e finalità compatibili con gli scopi dell'Ente.

L'utilizzo di tale struttura è concesso, a discrezione della Fondazione, preminentemente per lo svolgimento di:

- a) Manifestazioni varie: convegni, conferenze, ecc.;
- b) Presentazione di pubblicazioni, studi, ricerche e tesi di laurea, ecc.;
- c) Svolgimento di corsi, seminari, incontri, ecc.

È vietato ai titolari dell'autorizzazione di esigere il pagamento di somme per l'ingresso.

È vietato lo svolgimento di concerti che comportino l'uso di apparecchiature audiofoniche che generino pressioni acustiche superiori ai limiti di legge (D.L. 15/8/91 N.277).

La Fondazione non è tenuta a giustificare eventuali dinieghi di utilizzo.

Art. 2

La richiesta di utilizzo della Sala comporta l'accettazione, piena e senza riserve od eccezioni, del presente regolamento, copia del quale, ai fini di cui sopra, dovrà essere sottoscritto dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 3

La hall della Sala Convegni della Fondazione potrà essere utilizzata esclusivamente per l'effettuazione di servizi di supporto ed accoglienza all'attività principale in corso di svolgimento

nella Sala.

Art. 4

In generale è esclusa qualsiasi attività di carattere espositivo.

Il materiale di carattere pubblicitario ed informativo potrà essere esposto esclusivamente negli spazi allo scopo deputati.

La Fondazione, comunque, non assumerà alcuna responsabilità circa la sicurezza del materiale esposto od installato.

Sono altresì esclusi rinfreschi (data la mancanza di spazi idonei) e lo svolgimento di attività similari. Sono consentiti buffet freddi solamente nella hall, fermo restando il rispetto delle prescritte norme di igienicità.

È vietato portare nella Sala Convegni cibi e bevande di qualsiasi specie.

Art. 5

L'utilizzo della Sala Convegni potrà essere autorizzato in uso per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art.1, a condizione che le medesime siano compatibili con le caratteristiche strutturali della Sala e con la sua dotazione di impianti tecnici e di attrezzature.

Art. 6

La richiesta di utilizzo dovrà specificare il tipo di iniziativa che si intende svolgere presso la Sala, le necessità tecniche e quanto altro occorrente per consentire la valutazione di compatibilità di cui all'art.5.

Dovranno inoltre essere precisati i giorni e gli orari di impegno della struttura per lo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 7

Le richieste di utilizzo, redatte per iscritto, dovranno pervenire alla Segreteria della Fondazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

La domanda dovrà essere compilata sugli appositi moduli messi a disposizione dalla Segreteria corredata dai documenti richiesti.

Art. 8

Il titolare dell'autorizzazione dovrà utilizzare la Sala secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, e pertanto il medesimo dovrà avere cura di limitare in conformità il numero delle persone presenti.

Art. 9

L'autorizzazione all'utilizzo prevede a carico della Fondazione, oltre alla messa a disposizione della struttura e delle attrezzature installate, anche l'effettuazione del servizio di pulizia.

I restanti servizi, se necessari, dovranno essere effettuati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 10

Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad utilizzare la struttura con tutte le cautele necessarie ed opportune.

In ogni caso sarà responsabile dei danni, delle perdite e dei deterioramenti arrecati al complesso, alle sue parti, pertinenze, dotazioni, accessori, impianti, servizi e quanto altro, da chiunque e comunque prodotti, per qualsivoglia motivo, verificatisi in conseguenza dell'utilizzo della Sala.

Ove si determinino tali situazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà risarcire la Fondazione sulla base di stime opportunamente documentate dalla stessa.

Indipendentemente dal citato risarcimento, il titolare dell'autorizzazione potrà essere obbligato dalla Fondazione a provvedere direttamente, a sue spese, e se richiesto anche a sua cura, secondo le prescrizioni e nei tempi stabiliti, alle opere di ripristino resesi necessarie.

Art. 11

Il titolare dell'autorizzazione sarà altresì responsabile dei danni diretti ed indiretti, causati a persone o cose, sia all'interno che all'esterno della Sala, sollevando la Fondazione da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta, che possa da chiunque promuoversi in conseguenza all'autorizzazione.

Art. 12

L'autorizzazione all'utilizzo della Sala comporta altresì l'uso delle attrezzature di cui essa è dotata. Gli utilizzatori della Sala potranno comunque installare attrezzature tecniche supplementari, materiale e quanto altro necessario per lo svolgimento della manifestazione, purché siano salvaguardati i criteri generali di sicurezza.

L'organizzatore si farà carico di tali attrezzature.

In ogni caso la Fondazione resterà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per manomissioni, furti, incidenti, danneggiamenti e quanto altro dovesse verificarsi in conseguenza ed in dipendenza di quanto sopra.

All'installazione ed al ripristino dovrà provvedere il titolare dell'autorizzazione a propria cura e spese.

Art. 13

Laddove la Sala, pur se già autorizzata all'uso, si rivelasse inutilizzabile esclusivamente per cause di forza maggiore, la Segreteria, senza alcun obbligo di preavviso, procederà alla revoca dell'utilizzo, anche in via informale.

In tal caso la Fondazione è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai concessionari qualsiasi spesa da essi sostenuta od impegnata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni o indennizzo, a qualsivoglia titolo richiesto.

Art. 14

Il titolare dell'autorizzazione riconosce alla Fondazione la facoltà di vigilare sull'osservanza di tutte

le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso il titolare dell'autorizzazione si obbliga a consentire il libero accesso alla Sala al personale regolarmente accreditato dalla Segreteria dell'Ente.

Art. 15

Qualsiasi inosservanza da parte del titolare dell'autorizzazione delle norme stabilite nel presente regolamento comporta la revoca immediata dell'utilizzo.

Tali inosservanze, inoltre, daranno luogo all'eventuale risarcimento dei danni arrecati.

Art. 16

Nei locali suddetti è tassativamente vietato fumare, come previsto dalla Legge.

Il titolare dell'autorizzazione è pertanto ritenuto responsabile dall'applicazione della Legge vigente»,

che, con la sottoscrizione della presente, dichiariamo di accettare integralmente, così come previsto dall'art. 2 del regolamento stesso.

DATA _____

FIRMA
